

Istruzioni per il certificato di vendemmia 2023

In conformità al Regolamento sulla viticoltura dell'8 luglio 2015, per la vendemmia del corrente anno, fanno stato i seguenti limiti di produzione al m²:

- per i vini **DOC - uve rosse**
Merlot, Bondola, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carminoir, Diolinoir, Divico, Galotta, Gamaret, Garanoir, Marselan, Petit Verdot, Pinot nero e Syrah: 1,0 kg/m²
senza tolleranza alcuna;
- per i vini **DOC - uve bianche**
Chardonnay, Chasselas, Doral, Johanniter, Kerner, Müller-Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Sauvignon bianco, Sauvignon grigio, Semillon e Viognier: 1,2 kg/m²
senza tolleranza alcuna;
- per i vini **DOC – uve rosse vinificate in bianco (Blanc de Noir)**
Merlot (BdN), Bondola (BdN), Pinot nero (BdN): 1,2 kg/m²
senza tolleranza alcuna.

Rammentiamo che il superamento della resa massima della categoria indicata sul certificato di vendemmia comporta il declassamento della varietà di uva di tutto il vigneto alla categoria inferiore!

Per i vini IGT: 1,8 kg/m² per le uve bianche e 1,6 kg/m² per le uve rosse. Il superamento del limite comporta il declassamento alla categoria "vino da tavola".

Per i vini Blanc de Noir ricordiamo che:

- i vigneti le cui uve sono destinate alla vinificazione in bianco devono essere notificati dai vinificatori al Servizio della viticoltura al più tardi 4 settimane prima dell'inizio delle vendemmie;
- tutta la vendemmia di un vigneto notificato deve essere destinata alla vinificazione in bianco, non è possibile fare un primo passaggio per la vinificazione in bianco ed un secondo per quella in rosso;
- chi non richiede formalmente il certificato di produzione specifico per la vinificazione in bianco, o non rispetta i criteri per l'attribuzione di quest'ultimo, potrà continuare a vendere l'uva poi vinificata in bianco ma senza beneficiare dell'aumento del limite di produzione.

Le gradazioni

<u>categoria</u>	<u>gradazione minima per la classificazione dei mosti</u>
<i>uve rosse DOC</i>	17,6 Brix (72,4° Oe) per Merlot e Bondola 18,0 Brix (74,1° Oe) per le altre varietà di 1 ^a
<i>uve rosse IGT</i>	15,2 Brix (62,0° Oe)
<i>uve rosse VDT</i>	14,4 Brix (58,5° Oe)
<i>uve bianche DOC</i>	15,8 Brix (64,5° Oe) per Chasselas 16,0 Brix (65,4° Oe) per le altre varietà di 1 ^a
<i>uve bianche IGT</i>	14,4 Brix (58,5° Oe)
<i>uve bianche VDT</i>	13,6 Brix (55,1° Oe)

Le uve che non raggiungono le gradazioni minime per vini da tavola non possono essere vinificate.

Si ricorda che in caso di vigneti estensivi viene computato un massimo di 3 m²/ceppo per i sistemi di allevamento su filare e di 4 m²/ceppo per i sistemi di allevamento a pergola. Inoltre, per i ceppi tra i 2 e i 3 anni la superficie viene computata nella misura del 50% e per quelli con meno di 2 anni non viene attribuita alcuna superficie.

Sulla base di quanto sopra e dei dati forniti dal viticoltore viene rilasciato il presente Certificato di vendemmia. La Sezione dell'agricoltura accetta contestazioni in merito ai dati riportati solo se presentate in forma scritta e corredate dalle necessarie controprove (copie dei catastrini aggiornati, planimetrie, ecc.). Contro le decisioni della Sezione è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Per vigneti in Mesolcina, qualora il titolare del certificato di vendemmia non sia d'accordo con le superfici computate, rispettivamente i limiti di produzione fissati, può richiedere alla *Fachstelle Weinbau, LBBZ Plantahof, 7302 Landquart* una decisione impugnabile entro 10 giorni. In essa deve esporre i motivi per i quali non è d'accordo con la limitazione del quantitativo. Qualora le uve provenienti dalla Mesolcina siano destinate a produrre vini DOC grigionesi esse devono rispettare le disposizioni esecutive dell'ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino fissate nell'ordinanza cantonale grigionese sul vino.

Osservazioni importanti al momento della consegna delle uve

I vinificatori non sono autorizzati a ritirare uve per la vinificazione se non accompagnate da un Certificato di vendemmia valido per l'anno in corso; non mescolare le uve provenienti dal vigneto indicato con altre uve di altri vigneti, né uve di altre varietà, pena il declassamento di tutte le uve dei vigneti e delle varietà in questione; presentare questo documento al momento della consegna dell'uva proveniente dal vigneto in-dicato sul retro; i dati inerenti la destinazione prevista dell'uva sono unicamente indicativi e non vincolano né il venditore né l'acquirente delle uve.

Produzione di vino

La Sezione dell'agricoltura ricorda che chi produce vino per la vendita deve:

- **allestire** un attestato di controllo per tutte le partite d'uva vinificate (anche quelle destinate all'uso per-sonale o altro utilizzo) e spedirne l'originale il giorno stesso alla *Sezione dell'agricoltura, via Franscini 17, 6501 Bellinzona* (tel. 091 814 35 70/56);
- **vinificare** separatamente i mosti per categoria e origine usata in etichetta;
- **annunciarsi** presso il *Controllo svizzero del commercio dei vini, Stettbachstrasse 6, 8600 Dübendorf* (tel. 043 305 09 09);
- **tenere** una contabilità di cantina per tutte le uve elaborate con le relative pezze giustificative (certificati di vendemmia, attestati di controllo) secondo le direttive del Controllo svizzero del commercio dei vini;
- **emettere** gli attestati di controllo anche per il vino vinificato per l'uso proprio di terzi presso una cantina nella quale si produce o si conserva vino per la vendita.